

Allegato D

ELENCO DEI NUOVI CAPITOLI DI SPESA ISTITUITI NELLO STATO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 1979 IN BASE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECALE DAL D.D.L.

Capitoli di nuova istituzione

Numero	Denominazione	Capitoli corrispondenti
--------	---------------	----------------------------

Contributi negli interessi su mutui fino a 20 anni ad imprenditori singoli od associati per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico, gli allacciamenti elettrici e stradali, gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi, nonché, nelle zone di montagna e collina depressa, anche le opere di conversione colturale e quant'altro necessita alla produzione zootecnica, volta alla costituzione di aziende a prevalente carattere silvo pastorale (art. 14, I e V comma del ddl; legge 27-12-1977, n. 984 - art. 18).

Contributi negli interessi su mutui fino a 20 anni: a cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di imprenditori agricoli per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico, gli allacciamenti elettrici e stradali, gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi, nonché, nelle zone di montagna e collina depressa anche le opere di conversione colturale e quant'altro necessita alla produzione zootecnica, volta alla costituzione di aziende a prevalente carattere silvo pastorale;

— a cooperative agricole e loro consorzi anche per l'acquisto del sedime necessario per la realizzazione delle opere;

— a cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici, compreso l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento delle strutture e delle attrezzature, nonché l'onere per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture;

— a cooperative agricole e loro consorzi, per la trasformazione di passività onerose esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché per il finanziamento di programmi di ristrutturazione, di aggregazione ed unificazione aziendale, da realizzare anche mediante l'acquisto di impianti, attrezzature o macchinari esistenti e la costruzione di nuovi impianti, sempreché si tratti di complessi cooperativi aventi rilievo regionale (artt. 14, 39 lett. a) e 45 del ddl - legge 27-12-1977, n. 984 - art. 18).

Contributi in capitale ad imprenditori singoli o associati per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico, gli allacciamenti elettrici e stradali, gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi, nonché, nelle zone di montagna e collina depressa anche le opere di conversione colturale e quant'altro necessita alla produzione zootecnica, volta alla costituzione di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale (art. 14, 1° e 5° comma del ddl).

Contributi in capitale, in favore di imprenditori singoli o associati:

— per la sostituzione o la trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento delle specie, di colture frutticole di vecchio impianto, ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sul mercato, in armonia con programmi organici predisposti da Associazioni di produttori o da cooperative di trasformazione, di conservazione o di commercializzazione;

— per il reimpianto di vigneti, limitatamente alle zone di produzione di vini a denominazione di origine controllata;

— per l'acquisto e l'impianto di attrezzature stabili per le colture di pregio protette nelle zone vocate alle coltivazioni di pregio;
(art. 18 del d.d.l.).

(segue Allegato D)

Capitoli di nuova istituzione

Numero	Denominazione	Capitoli corrispondenti
	Contributi negli interessi su mutui fino a 10 anni, in favore di imprenditori singoli o associati: — per la sostituzione o la trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento delle specie, di colture frutticole di vecchio impianto, ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sul mercato, in armonia con programmi organici predisposti da Associazioni di produttori o da cooperative di trasformazione, di conservazione o di commercializzazione; — per il reimpianto di vigneti, limitatamente alle zone di produzione di vini a denominazione di origine controllata; — per l'acquisto e l'impianto di attrezzature stabili per le colture di pregio protette nelle zone vocate alle coltivazioni di pregio; (art. 18 del d.d.l.; legge 27-12-77, n. 984 - art. 18). Contributi negli interessi su mutui fino a 20 anni, a cooperative agricole e loro consorzi: per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali, compreso l'onere per l'acquisto di attrezzature, nonché l'onere per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture: — la trasformazione di passività onerose esistenti al 31-12 dell'anno precedente, nonché per il finanziamento di programmi di ristrutturazione, di aggregazione ed unificazione aziendale, da realizzare anche mediante l'acquisto di impianti, attrezzature o macchinari esistenti e la costruzione di nuovi impianti, sempreché si tratti di complessi cooperativi aventi rilievo regionale (art. 39 lett. b)-c) e 45 del ddl - legge 27-12-77, n. 984 - art. 18). Contributi negli interessi, su mutui fino a 20 anni: — in favore di imprenditori agricoli singoli residenti nelle zone collinari e montane per il recupero, la ristrutturazione ed il risanamento di fabbricati ad uso di abitazione, con possibilità di ampliarli fino ad un massimo di tre vani a scopo di agriturismo; — in favore di imprenditori agricoli singoli e di cooperative di conduzione terreni composte esclusivamente da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli nonché di cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'art. 18 della legge 1-6-77, n. 285, nelle zone collinari e montane, anche per la costruzione di nuovi fabbricati ad uso di abitazione, limitatamente ai casi di nuovi insediamenti aziendali aventi particolare rilievo per l'ampliamento della base produttiva in zone collinari e montane; (art. 35 del ddl - legge 27-12-77, n. 984 - art. 18). Contributi negli interessi in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati e di cooperative, su mutui fino a 20 anni per la realizzazione di strutture occorrenti alla prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco (art. 24 - lett. b) del d.d.l. - legge 27-12-77, n. 984 - art. 18). Contributi negli interessi, a favore di imprenditori singoli o associati, e di cooperative agricole, su mutui fino a 20 anni contratti per la ricerca, la raccolta e la distribuzione di acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo (art. 30 del d.d.l. - legge 27-12-77, n. 984 - art. 18). Contributi negli interessi in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, di associazioni e di consorzi di miglioramento fondiario, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali in zone collinari e montane (artt. 31 e 36 del ddl, legge 27-12-77, n. 984).	